

DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- TU 297/94, Titolo V
- L. 352/95 “Disposizioni urgenti concernenti l’abolizione degli esami di riparazione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero”
- L. 59/97, art. 21 “Autonomia didattica e organizzativa”
- L. 425/97 “Riforma degli esami di stato”
- DPR 323/98 “Regolamento attuativo degli Esami di Stato conclusivi”
- Regolamento autonomia 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”: Definizione dei criteri e delle modalità organizzative degli interventi didattici ed educativi nel POF da parte del Collegio dei Docenti
- OM n. 90/2001
- L. 296/06 “Biennio dell’obbligo”
- Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 18/12/2006 “Competenze chiave per l’apprendimento permanente”
- DM 80/07 “Nuova gestione dei debiti e crediti scolastici”
- OM 92/07 “Gestione dei debiti e dei crediti scolastici”
- DL 137/08 “Voto di condotta”, convertito in L. n. 169/2008
- DPR 122/2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”
- L. 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”
- Direttiva MIUR 27/12/2012 “[Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica](#)”

1. PREMESSA PEDAGOGICA

La valutazione costituisce un aspetto fondamentale dell’intero percorso formativo perché si prefigge di migliorare la qualità degli apprendimenti e di responsabilizzare gli studenti rispetto al conseguimento degli obiettivi prefissati. Nella valutazione è necessaria la rilevazione della situazione iniziale di ciascun alunno e della classe, al fine di valorizzare e sviluppare le potenzialità degli allievi, in piena considerazione delle loro condizioni fisiche, psicologiche, e culturali.

La gestione dei processi di valutazione degli apprendimenti e dei percorsi di crescita formativa degli studenti è prerogativa dei consigli di classe e dei singoli insegnanti.

Tali processi, informati ai principi della libertà pedagogica e metodologico – didattica dei docenti e della responsabilità collegiale del consiglio di classe, si realizzano in coerenza:

con gli accordi assunti dai docenti a livello di singola disciplina e di area disciplinare;

con i criteri generali di valutazione definiti dal Collegio dei docenti, in ottemperanza di quanto disposto a riguardo dalla normativa vigente.

Ogni scelta effettuata in materia di criteri valutativi comuni ha l’obiettivo precipuo di garantire processi di valutazione che risultino sempre formalmente corretti, legittimi e coerenti dal punto di vista sia pedagogico che normativo e, nel contempo, che siano percepiti dagli studenti e dai genitori come trasparenti, equi e uniformemente applicati.

Finalità

L’insegnante, attraverso l’attività di valutazione, pianifica le attività di insegnamento al fine di:

- promuovere opportunità formative in tutti gli allievi;
- controllare l’efficacia della propria azione didattica;
- rivedere, quando necessario, la propria programmazione.

L'alunno, attraverso l'attività di valutazione, sviluppa maggiore consapevolezza del significato e del valore di ciò che apprende, anche attraverso momenti di autovalutazione.

2. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

Oggetto della valutazione sono i processi di apprendimento riconducibili agli ambiti:

a) cognitivo attraverso processi che conducono gli studenti:

- alla padronanza delle conoscenze;
- allo sviluppo di abilità e capacità;
- alla maturazione delle competenze disciplinari e interdisciplinari;

b) comportamentale attraverso processi che conducono ciascuno studente alla partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica.

3. FASI DELLA VALUTAZIONE

a. *Valutazione iniziale:*

- I. è effettuata nella fase iniziale dell'attività didattica al fine di evidenziare i livelli di conoscenze, abilità e competenze del gruppo classe e di ogni singolo allievo;
- II. per le classi prime sono somministrate prove d'ingresso comuni, concordate dai dipartimenti disciplinari, finalizzate ad un primo accertamento delle competenze che afferiscono ai quattro assi culturali del quadro di riferimento europeo.

b. *Valutazione formativa:*

- I. è effettuata in itinere al fine di adeguare l'azione didattica alla situazione concreta del gruppo classe e di ogni allievo;
- II. è attuata da ogni docente al termine di ciascuna unità di apprendimento e condivisa, a metà quadrimestre, con il Consiglio di Classe;
- III. predispone e definisce gli interventi di recupero ritenuti più appropriati per il potenziamento del metodo di studio, per il recupero individualizzato, disciplinare e motivazionale.

c. *Valutazione sommativa (o certificativa):*

- I. è effettuata alla fine del percorso e verifica gli esiti del processo educativo e didattico;
- II. si esprime in sede di scrutinio intermedio e finale, secondo i criteri appositamente stabiliti;
- III. ha il carattere della collegialità del Consiglio di Classe;
- IV. è comunicata alle famiglie mediante la consegna dei documenti di valutazione.

4. STRUMENTI DELLA VERIFICA

La valutazione in itinere si avvale dei seguenti strumenti di verifica periodica del percorso di apprendimento, il cui numero e tipologia sono concordati in sede di Dipartimenti disciplinari.

Prove scritte:

- risoluzione di problemi elaborati scritti
- questionari a risposta aperta
- test oggettivi
- prove strutturate
- relazioni di esperienze di laboratorio e/o di ricerche personali

Prove orali:

- esposizione dei contenuti disciplinari
- conversazioni guidate

esposizione di lavori personali di ricerca
relazioni di esperienze di laboratorio e di lavori di ricerca di gruppo

Prove pratiche:

test oggettivi – prove cronometrate e misurate
risoluzione di problemi motori
protocolli osservativi
prove strutturate

5. MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Le prove periodiche di valutazione dei processi di apprendimento sono somministrate secondo le seguenti modalità:

- I. gli studenti sono informati sui contenuti (compatibilmente con la natura delle singole prove), sulla tipologia di prova, sulle finalità, sui modi e sui tempi di effettuazione;
- II. per ogni prova è predisposta la griglia per la valutazione e sono indicate le voci prese in considerazione per la misurazione.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

In sede di valutazione sommativa il livello delle conoscenze, delle abilità e delle competenze raggiunte determina il **profitto scolastico**.

Tale livello è misurato **rispetto agli obiettivi** stabiliti e tenendo conto del **progresso** dell'alunno rispetto alla sua situazione di partenza.

La corrispondenza tra voti e profitto è indicata nella seguente tabella:

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTI – PROFITTO		
VOTO	LIVELLI DI PROFITTO	DESCRITTORI GENERALI
10	Eccellente	<ul style="list-style-type: none">• rielaborazione autonoma e personale dei contenuti disciplinari con la presenza di approfondimenti• capacità di operare significativi collegamenti interdisciplinari• capacità di valutazione critica• esposizione ragionata e organica e padronanza nell'uso del lessico specifico• applicazione originale e brillante
9	Ottimo	<ul style="list-style-type: none">• rielaborazione personale dei contenuti disciplinari• comprensione sicura di implicazioni e relazioni• esposizione ragionata e organica e padronanza nell'uso del lessico specifico• impostazione corretta di situazioni non ripetitive
8	Buono	<ul style="list-style-type: none">• acquisizione e rielaborazione sicura dei contenuti disciplinari• buona capacità di analisi, sintesi e argomentazione• esposizione ragionata e organica e uso adeguato del lessico specifico• applicazione corretta e sicura in situazioni ripetitive anche complesse
7	Discreto	<ul style="list-style-type: none">• acquisizione soddisfacente dei contenuti disciplinari• conoscenza discreta e strutturata in modo coerente• esposizione ordinata e coerente e uso corretto del lessico specifico• applicazione corretta in situazioni ripetitive ma non elementari
6	Sufficiente	<ul style="list-style-type: none">• acquisizione dei contenuti disciplinari essenziali• comprensione semplice e schematica• esposizione ordinata e uso complessivamente corretto del lessico specifico• applicazione corretta solo in situazioni elementari

5	Insufficiente	<ul style="list-style-type: none"> • acquisizione parziale dei contenuti disciplinari essenziali e pregressi • difficoltà a stabilire relazioni e implicazioni • comprensione incerta, esposizione frammentaria e uso non del tutto preciso del lessico specifico • applicazione incerta anche nelle situazioni elementari
4	Gravemente insufficiente	<ul style="list-style-type: none"> • acquisizione lacunosa e frammentaria dei contenuti disciplinari essenziali e pregressi • comprensione difficoltosa e gravemente incoerente • esposizione disordinata e non sempre coerente e con errori nell'uso del lessico specifico • applicazione gravemente scorretta nell'esecuzione con errori relativi anche a contenuti pregressi
3	Gravemente insufficiente	<ul style="list-style-type: none"> • mancata acquisizione di quasi tutti i contenuti disciplinari essenziali e pregressi • esposizione incoerente, disordinata e frammentaria; lessico inappropriato • applicazione molto difficoltosa e gravemente scorretta e/o lacunosa, anche in situazioni ripetitive
2	Negativo	<ul style="list-style-type: none"> • mancata acquisizione di tutti i contenuti disciplinari essenziali • esposizione del tutto incoerente e disordinata; lessico specifico del tutto inappropriato • comprensione delle consegne totalmente errata
1	Nulla	<ul style="list-style-type: none"> • mancato svolgimento della prova, se scritta; mancata risposta a tutti i quesiti proposti di una prova orale

CRITERI DI VALUTAZIONE IRC

Declinati sulla base degli obiettivi e in accordo con la griglia di valutazione del PTOF.

Partecipazione: capacità di intervenire nel lavoro che si svolge, dimostrando la capacità di essere pertinenti e la capacità di autovalutazione del proprio intervento.

Interesse: questo criterio permette di valutare il grado di attenzione che l'alunno manifesta per i contenuti le tematiche affrontate.

Attenzione-Conoscenza dei contenuti: Uso del linguaggio specifico, capacità di rielaborazione. Intervento attivo e pertinente alle lezioni dimostrando una propria rielaborazione.

INSUFFICIENTE	Lo studente non è coinvolto nel dialogo educativo. La conoscenza dei contenuti è scarsa - incerta e non preciso il lessico specifico
SUFFICIENTE	Lo studente partecipa in modo selettivo rielaborando superficialmente i contenuti disciplinari essenziali evidenziando una comprensione semplice e schematica
DISCRETO	Partecipazione prevalentemente attiva. Conoscenze complete e presentazione ordinata degli argomenti. L'alunno manifesta una esposizione ordinata e coerente usando un lessico corretto e specifico
BUONO	Lo studente interviene con pertinenza utilizzando una terminologia appropriata rielaborando i contenuti disciplinari in modo sicuro
OTTIMO	Ottime conoscenze e presentazione ordinata, ragionata e organica degli argomenti. Lo studente padroneggia in modo completo i contenuti e li riutilizza in forma chiara, originale ed interdisciplinare

7. RECUPERO

Il Consiglio di classe, in sede di valutazione intermedia, del primo e del secondo quadrimestre, e di scrutinio intermedio e finale, definisce gli interventi di recupero. Per favorire la programmazione e l'attuazione delle attività da parte dei Consigli di Classe e per renderle adeguate ai bisogni degli studenti ed efficaci, il Collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno proporre la massima differenziazione nelle tipologie di interventi, ferme restando le risorse finanziarie dell'Istituto.

In orario curricolare si prevedono:

interventi di recupero in itinere dopo ciascuna valutazione individuale e di classe (orale/scritta);
pause didattiche formalizzate in sede di Consiglio di Classe.

In orario pomeridiano si prevedono:

sportello help;
corsi di recupero;
interventi di recupero on line.

Criteri di attuazione delle attività di recupero

I Consigli di Classe in piena autonomia mettono **in atto prioritariamente le iniziative di recupero in orario curricolare**. Per gli interventi che comportano un onere finanziario i Consigli di Classe, dopo delibera formale nelle sedute dello scrutinio intermedio e di quello finale, formalizzano esplicita richiesta al Dirigente scolastico che ne autorizza l'attivazione in base:

- al numero e alla gravità delle carenze disciplinari
- alla specificità degli indirizzi

Verifiche e formalizzazione degli esiti delle attività di recupero

Una volta concluse le azioni di recupero disposte dai consigli di classe, a prescindere dalle modalità adottate, a tutti gli studenti con valutazioni insufficienti devono essere somministrate verifiche formali, volte ad accertare il superamento delle carenze riscontrate e i livelli di competenza acquisiti, adottando quale parametro gli obiettivi minimi disciplinari definiti dai dipartimenti.

Le modalità di realizzazione di tali verifiche sono di competenza del consiglio di classe, che le delibera tenendo conto degli opportuni accordi intervenuti a livello di area disciplinare.

Le verifiche, realizzate in orario curricolare, sono predisposte, corrette e valutate dai docenti nelle cui discipline sono state attribuite le insufficienze.

Sia le verifiche che i giudizi valutativi cui danno luogo devono essere documentati e acquisiti agli atti del consiglio di classe.

I giudizi espressi dai docenti costituiscono occasione per definire eventuali ulteriori forme di recupero.

Gli esiti delle verifiche intermedie sono comunicati tempestivamente alle famiglie e formalizzati dal consiglio di classe nella prima seduta utile.

Nel caso di sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva, le verifiche devono essere il più possibile individualizzate in rapporto alle carenze specifiche riscontrate.

8. MOMENTI DI VALUTAZIONE DEL C. D. C.

Il Consiglio di classe, con la sola componente dei Docenti, procede nel corso dell'anno scolastico alla valutazione degli studenti nei seguenti momenti:

- I. scrutinio intermedio al termine del trimestre;
- II. scrutinio finale al termine delle lezioni;
- III. integrazione dello scrutinio finale prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

8.1 Valutazione del profitto in sede di scrutinio finale e di integrazione dello scrutinio finale – criteri

Il C. d. c. in sede di **scrutinio finale** delibera:

- a. **L'ammissione** alla classe successiva nei seguenti casi:
- I. alunni con valutazioni almeno sufficienti in ogni disciplina;
 - II. alunni che, pur presentando qualche carenza, non grave, sono giudicati:
 1. in possesso di una preparazione complessiva sufficiente in merito a conoscenze, abilità e competenze;
 2. in grado di colmare le carenze con lo studio autonomo estivo;
- b. **la sospensione del giudizio** per gli alunni con valutazioni insufficienti in una o più discipline, ma in grado, tenuto conto anche dell'impegno e degli esiti complessivi del loro personale itinerario di recupero, di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto prefissati entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio autonomo ovvero attraverso la frequenza di corsi appositamente organizzati dall'Istituto in periodo estivo (DM 80/07, art. 5 e OM 92/07, art. 6). In linea generale non è ritenuto opportuno, in sede di scrutinio di giugno, sospendere il giudizio nell'ipotesi che lo studente presenti più di tre discipline con valutazioni decisamente o gravemente insufficienti; ovvero non è ritenuto opportuno attribuire a uno studente più di n. 3 (tre) debiti formativi da saldare entro la fine dell'a.s.; si ritiene, infatti, che molto difficilmente uno studente, considerati i tempi a disposizione, possa saldare nel periodo giugno-settembre un numero superiore di debiti; l'alunno presentato, in sede di scrutinio di giugno, con un numero di insufficienze pari o superiore a n. 4 (quattro), dunque, non viene di massima ammesso alla classe successiva. Conseguentemente il consiglio di classe può sospendere e rinviare ad agosto/settembre il giudizio finale sullo studente nel caso di un massimo di tre insufficienze.
- c. La **non ammissione** per gli alunni con valutazioni insufficienti gravi e/o diffuse che determinano un quadro complessivo del profitto seriamente compromesso tale da precludere:
- I. il conseguimento, in tempi ragionevoli, degli obiettivi minimi formativi e di contenuto prefissati;
 - II. la possibilità di seguire proficuamente i programmi dell'anno scolastico successivo;
 - III. La **non ammissione** alla classe successiva è deliberata per gli studenti con voto di comportamento insufficiente.

8.2 Valutazione del comportamento scolastico (criteri per l'attribuzione del voto di comportamento)

Il voto di comportamento viene attribuito dal C. d. c. in base ai seguenti indicatori:

- frequenza e puntualità
- partecipazione alle lezioni
- relazione con insegnanti e compagni
- assolvimento degli impegni scolastici
- uso degli ambienti scolastici e degli strumenti didattici
- comportamento durante le attività didattiche esterne
- rispetto del Regolamento d'Istituto

8.2.1 Solo qualora sussistano le condizioni fissate dal DPR n. 122/2009, art. 7, ovvero nel caso in cui allo studente sia stata irrogata una sanzione disciplinare a motivo della responsabilità dei comportamenti descritti nel DPR n.249/1998 e successive modificazioni, art. 4 cc. 9 e 9 bis ("reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana" o tali da determinare "pericolo per l'incolumità delle persone"), e che violino i doveri di cui al medesimo DPR, art. 3 cc. 1, 2 e 5, è possibile attribuire voto insufficiente.

Gli indicatori e descrittori sotto riportati costituiscono un punto di partenza sulla base del quale il C. d. c. pone in discussione il voto di condotta da assegnare al singolo studente. Il voto verrà assegnato nel caso siano rispettati almeno quattro indicatori ad esso corrispondenti.

Tabella indicatori per attribuzione del voto di comportamento

Voto	Frequenza e rispetto degli orari	Partecipazione alle lezioni	Relazione con insegnanti, compagni e personale scolastico	Assolvimento degli impegni scolastici	Uso di ambienti e di strumenti didattici	Rispetto del Regolamento d'Istituto
10	Regolare e costante	Attiva e propositiva in tutte le materie	Corretta e collaborativa con tutte le componenti	Sempre puntuale in tutte le materie	Rispettoso	Scrupoloso e consapevole
9	Regolare	Attiva	Corretta	Puntuale	Rispettoso	Adeguate e precise
8	In genere regolare	Attenta	Collaborativa in modo selettivo	Generalmente puntuale	Sostanzialmente rispettoso	Accettabile e generalmente costante
7	Non sempre regolare con qualche entrata e uscita fuori orario	Non sempre attenta	Non sempre collaborativo	Non sempre puntuale	Episodicamente non rispettoso	Incostante e con qualche richiamo scritto
6	Non sempre regolare con numerose entrate e uscite fuori orario	Superficiale e selettiva	Poco disponibile e a volte irrispettoso	Spesso inadempiente	Poco rispettoso	Incostante, con richiami o sanzioni disciplinari di carattere lieve
5*	Gravemente discontinuo	Passiva e indisponibile	Non disponibile, non collaborativa e irrispettosa	Del tutto inadempiente	Gravemente irrispettoso	Presenza di sanzioni disciplinari gravi

*A condizione che sussistano le circostanze di cui al punto 9.2.1

8.3 Valutazione in sede di scrutinio finale degli studenti del V anno (ammissione all'Esame di Stato)

È ammesso all'esame di Stato lo studente con votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; anche il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale

8.4 Valutazione degli alunni con certificazione L. 104

Nei confronti degli alunni disabili la valutazione si basa sulla Programmazione Didattica stabilita nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) per ciascun alunno, e presenta due distinte modalità.

A. Valutazioni numeriche, in linea generale non differenziate e che permetteranno il conseguimento del diploma (cfr. art. 15 dell'O.M. n. 90, 21 maggio 2001), in due casi:

- I. PEI con Programmazione Didattica **Equipollente**, ovvero conforme a quella curricolare definita dai programmi ministeriali, per l'attuazione della quale sono

presenti strumenti e tempi idonei legati alla specificità dell'handicap, sensoriale o fisico;

- II. PEI con Programmazione Didattica **Semplificata**, che prevede il perseguimento degli obiettivi minimi disciplinari, indicati dai singoli docenti nei rispettivi piani di lavoro per le proprie discipline.

B. Valutazioni differenziate, non riconducibili ai programmi ministeriali, basate sugli obiettivi cognitivi e formativi stabiliti nel PEI e nelle Programmazioni Didattiche Individualizzate stese da ogni docente (allegate ai Piani di Lavoro e al PEI), che porteranno, in tutti gli ambiti disciplinari, ad una valutazione numerica rapportata al PEI (cfr. art. 15 dell'O.M. n. 90, 21 maggio 2001 e successive modifiche o integrazioni). Conseguentemente l'allievo non conseguirà il diploma (anche in casi di programmazione didattica differenziata solo in alcune materie e semplificata in altre), ma una certificazione con i crediti formativi, attestante le competenze e le abilità raggiunte. Ciò avviene nel caso di PEI con Programmazione Didattica **Differenziata** elaborata "su misura" per l'allievo.

La valutazione va sempre espressa numericamente in sede di scrutinio ed ogni alunno deve essere valutato in ogni materia, anche in caso di programmazioni fortemente differenziate. Tali voti hanno valore legale ai fini della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla pagella (O.M. 90/01, art.15), ma nel rispetto della privacy **non sui tabelloni**.

Esami di Stato

Per gli alunni con programmazione equipollente: partecipano all'esame di Stato svolgendo le prove adeguate alla tipologia di handicap (prove equipollenti e/o assegnate con tempi più lunghi e con gli ausili adatti o l'assistenza di un esperto). Il superamento di tali prove, valutate con gli stessi criteri della classe, dà accesso al diploma.

Per gli alunni che seguono una programmazione semplificata, volta a raggiungere gli obiettivi minimi della classe (PEI semplificato), è prevista la partecipazione all'esame con prove adeguate e la valutazione viene espressa in base agli obiettivi minimi di ciascuna disciplina. Il superamento di tali prove dà accesso al diploma.

Gli alunni che hanno seguito un programma differenziato, anche in una sola disciplina partecipano all'esame di stato poiché la norma prevede la predisposizione, da parte della Commissione, di prove differenziate e strutturate in base al PEI e alle esigenze e competenze del singolo alunno. La valutazione è riferita al PEI e non dà accesso al diploma, bensì a un attestato di credito formativo (DPR 323/98, art. 13 e DPR 122/2009).

8.5 Valutazione degli alunni con DSA e BES

Per la valutazione degli alunni con DSA certificati e BES si tiene conto delle indicazioni contenute negli atti e nelle norme vigenti, in particolare nell'OM 40/2009, nel DPR 122/2009, nella L 170/10, nel *Protocollo d'intesa per l'individuazione precoce e l'intervento sui disturbi specifici di apprendimento* valido per la provincia di Brescia e negli Strumenti d'intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.

In particolare il C. d. c. procede alla stesura di un Piano Didattico Personalizzato, che deve prevedere, tra l'altro, l'adozione, nella pratica didattica ordinaria, degli idonei strumenti metodologico - didattici di tipo dispensativo e compensativo, nonché modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti adeguati alle specifiche difficoltà soggettive dell'alunno.

8.6 Valutazione degli alunni non italofoni

In attuazione del combinato disposto dell'art. 3, comma 8 e dell'art 4, comma 3 del D. M. 42/2007, l'Istituto, nell'ambito del Progetto Integrazione, ha predisposto un piano di interventi di supporto agli apprendimenti e di recupero per gli studenti che, provenienti da altri paesi, hanno scarsa padronanza della lingua italiana. Gli interventi previsti sono:

- moduli di accoglienza

- moduli di riequilibrio dei prerequisiti cognitivi
- moduli per il potenziamento del metodo di studio
- moduli per la motivazione allo studio
- moduli per il bilancio delle competenze
- moduli di revisione delle unità tematiche prima di ogni verifica
- moduli di ripresa del tema durante la comunicazione dei risultati
- moduli di lavoro individuale assistito

Per la valutazione degli alunni non italofofoni, in particolare di quelli neo arrivati, si tiene conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida del Ministero (C.M. n 24/2006) e dei Livelli di padronanza delle competenze linguistiche della Lingua 2 delineati dal Quadro Comune Europeo.

In particolare, visto l'art. 45, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, il C. d. c. procede a

- analizzare la situazione di partenza:
 - definizione dei livelli di competenza iniziali dei singoli alunni stranieri;
 - conoscenza della storia scolastica precedente dell'alunno e di ogni altra informazione utile;
- elaborare un piano di interventi:
 - stesura del Piano di Studio Personalizzato (PSP), punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero;
 - adattamento dei programmi di insegnamento (selezione dei contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione);
 - adozione di specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola;
 - attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento.

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa, i Consigli di Classe, prendono in considerazione tutti o solo in parte i seguenti indicatori:

- motivazione - partecipazione – impegno;
- progressione e potenzialità d'apprendimento;
- risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- risultati ottenuti rispetto agli obiettivi minimi prefissati nei percorsi disciplinari programmati.

9. CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti. Con la tabella di cui all'allegato A del decreto e' stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

MEDIA VOTI	NUOVA TABELLA CREDITO SCOLASTICO 2018/2019 (ALLEGATO A di cui all'art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017)		
	Fasce credito III anno	Fasce credito IV anno	Fasce credito V anno
M < 6			7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

- **determinazione della fascia di oscillazione del punteggio sulla base** della media dei voti riportati in ciascuna disciplina e nel comportamento (voto di condotta);
- **definizione del punteggio** compreso nella fascia di appartenenza, considerando la presenza dei seguenti elementi (Regolamento attuativo degli Esami di Stato – DPR 323/98, art. 11, comma 2 e OM 90/01):
 - assiduità della frequenza scolastica;
 - interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
 - interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate o promosse dall'Istituto;
 - rappresentanza negli organi collegiali;

10. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI ALLE FAMIGLIE

Le famiglie sono puntualmente informate del profitto degli alunni tramite le seguenti modalità:

- annotazioni degli insegnanti sul registro elettronico;
- colloqui personali settimanali e generali (uno per quadrimestre);
- comunicazioni successive agli scrutini tramite il registro elettronico;

In particolare:

Durante l'anno scolastico, in applicazione di quanto prescritto dall'O.M. 92/07 (art. 4, comma 3 e art. 7, commi 2 e 3), la scuola dà notizia alle famiglie, tramite registro elettronico, circa:

- specifiche carenze registrate dagli studenti;
- attività di recupero (tempi e modi) decise dai Consigli di Classe;
- esiti del recupero.

Al termine degli scrutini di giugno la scuola cura in particolare l'informazione alle famiglie di alunni con "sospensione di giudizio" deliberato dal Consiglio di Classe riguardo a:

- specifiche carenze rilevate dai docenti;
- interventi di recupero organizzati dalla scuola (modalità e tempi);
- modalità delle verifiche indicate dal Consiglio di Classe e il calendario stabilito dal Collegio dei Docenti.